



Liceo Classico " JAMES JOYCE "
C.F. 90049460588 C.M. RMPC39000C

istsc_rmpc39000c - Liceo Classico Joyce
 Prot. 0003962/U del 20/09/2018 15:56:15

		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO		
<h2 style="margin: 0;">Liceo Statale "James Joyce"</h2>		
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE		
Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT		
<i>Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525- fax 0667663989/069334396</i> <i>Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990</i>		
rmpc39000c@istruzione.it	rmpc39000c@pec.istruzione.it	www.liceojoyce.gov.it

Contratto di prestazione di opera professionale per l'esperienza dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L'anno duemiladiciotto il giorno 20/09/2018 del mese di settembre TRA:

A) l'avv. Federico Bergaminelli nato a Nocera Inferiore il 25/10/1959 P.I.04373230657 E Cod. Fisc. BRGFRC59R25F912U con sede in Nocera Inferiore, alla Via G. Atzori, n.54;

E

B) il dr. Scialis Roberto nato a Belmonte Calabro (CS) in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore del l'Istituto Liceo Joyce di Ariccia CF 90049460588

PREMESSO che

1. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);
2. il già menzionato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
3. le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);
4. le attuali disposizioni prevedono che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);
5. le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
6. Considerato che la Rete di Scuole dell'Ambito Lazio 15, di cui l'istituzione scolastica LSS Vito Volterra è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni,

- affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;
7. Visto l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275
 8. l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
 9. Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 10. Visti gli artt. 2222 e segg. c.c.
 11. Considerato che la Rete di Ambito territoriale Lazio 15 ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

PRESO ATTO DELLA DELEGA conferita, *illis temporibus*, al Dirigente Scolastico - dr.ssa Sandra Tetti -, già Dirigente della scuola Capofila dell'ambito n.15 per rappresentare le scuole dell'ambito attraverso l'assunzione dell'incarico di Responsabile del Procedimento della presente procedura di selezione del contraente nell'ambito di un accordo quadro;

Viste la determina di avvio della procedura, Prot. 0002363/U del 11/06/2018; l'avviso di esplorazione prot. 0002363/U del 11/06/2018, la lettera di invito, i documenti di gara;

Visti gli atti di gara, i verbali della Commissione aggiudicatrice e la propria determina di aggiudicazione prot. n. del

Considerato che l'Istituto Liceo Joyce è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

TUTTO ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale. I servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti :

- 1) dall'accordo quadro, sottoscritto tra le parti in data 31 agosto 2018, nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;
- 2) dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- 4) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., della quale, in particolare, si richiama l'art. 3.

Art. 2 - Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP), nonché di formazione del personale e supporto alle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di Ambito territoriale 15 secondo quanto previsto dal Nuovo Regolamento Privacy Ue 679/2016 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. N. 50/2016.

L'avv. Federico Bergaminelli, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato e accetta di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti, funzioni e attività inerenti al Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016:

1. Ideazione, programmazione e realizzazione di corsi di formazione sul tema in oggetto in aula, in house, training on the job con programmazione di un calendario annuale di formazione per il

titolare, i responsabili e gli incaricati del trattamento, nonché con le figure diversamente preposte all'interno della struttura. In particolare, i corsi verranno realizzati con le seguenti modalità:

- a) Titolari, Responsabili ed Amministratori di Sistema: in aula per gruppi composti da max 30 soggetti, *pro die* – durata 4 ore;
 - b) Incaricati: con modalità e-learning, mediante erogazione di filmati.
 - c) I Corsi per la formazione in aula verranno tenuti presso la struttura più capiente dell'intero ambito, ovvero l'Istituto IPSAR Tognazzi in Velletri.
2. Svolgimento di attività di consulenza sul tema degli adempimenti gestionali privacy e tutte le fasi di adeguamento al nuovo regolamento europeo UE 2016/679 con le seguenti modalità:
- a) mediante erogazione di pareri scritti, via e-mail con risposta garantita entro 72 ore, a meno che la richiesta di consulenza non rivesta carattere di estrema urgenza, nella quale ipotesi la risposta interverrà nei tempi più brevi possibili, anche mediante consultazione telefonica.
3. Il DPO/RPD contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali. In particolare, ma non in via esclusiva, dovrà:
- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) supportare la redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per l'individuazione e gestione del rischio sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;
 - g) svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...).
 - h) supportare l'adeguamento e integrazione delle informative attualmente in uso (con riferimento alle informazioni previste dagli artt. 13 e 14 GDPR, facendo attenzione a rendere intelleggibili e immediatamente fruibili;
 - i) verificare e contribuire alla istituzione di regolamenti per l'attuazione della normativa, quali:
 - Videosorveglianza (adeguata a jobs act);
 - Amministratore di Sistema.

Art. 3 – Affidamenti e modalità di erogazione dei servizi

A seguito dell'esperienza della procedura di gara, indicata in premessa, è risultato essere primo in graduatoria, l'avv. Federico Bergaminelli, avente i requisiti richiesti, il cui incarico è da ritenersi a termini e condizioni fisse, ai sensi dell'articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, con il quale si è provveduto a sottoscrivere idoneo accordo quadro.

A fronte della realizzazione di tutti i servizi descritti e richiesti negli atti di gara (determina, manifestazione di interesse, lettera di invito) e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario il corrispettivo degli stessi è fissato **in € 937,00 comprensivo di IVA** per il periodo che va dalla sottoscrizione del **contratto al 31.8.2019**.

Le attività dovranno essere svolte dall'appaltatore destinatario dell'ordine rivolto dal singolo Istituto scolastico, mediante la sottoscrizione del presente contratto, applicando le condizioni contrattuali previste nell'accordo quadro che qui si intendono riportate integralmente.

Il presente incarico avrà valore sino al 31 agosto 2019, fatto salvo l'eventuale sopraggiungere di nuove disposizioni del MIUR/USR Lazio che ne inficino i presupposti di sussistenza.

Art. 4 - Durata del contratto

I servizi di cui all'accordo quadro dovranno essere garantiti **fino al 31 agosto 2019**, salvo recesso anticipato in caso del venir meno delle esigenze, ove e per il quale dovrà essere realizzato il servizio richiesto.

Art. 5 - Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario

L'importo da corrispondersi per il periodo di vigenza contrattuale è pari ad **€ 937,00 comprensivo di IVA**. Tale importo non è soggetto a variazione per l'intera durata dell'accordo quadro sottoscritto.

Art. 6 – Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali, settore scuola, nei limiti delle risorse impegnate e concordate, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica, salvo che non vi siano reclami o inadempienze rilevate dalla singola Scuola, con le seguenti modalità:

- a) 30 % alla sottoscrizione dell'incarico,
- b) 30% al termine della erogazione delle attività formative e, comunque non oltre il 31 marzo 2019;
- c) 40 % a saldo alla scadenza del rapporto contrattuale annuo.

A seguito di invio di fattura elettronica, con pagamento a 30 gg. fine mese.

Art. 7 – Cause di risoluzione anticipata

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nell'avviso di selezione ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta);
- b) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza;

- d) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- f) cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa prevista nei precedenti capi diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Pec.

La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art. 8 – Oneri e obblighi dell'aggiudicatario

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- a) tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta;
- b) tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- c) l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
- d) Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- e) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- f) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1)
- g) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara
- h) l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- i) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
- j) Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente a tale scopo indicato all'Istituto Scolastico.
- k) Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art.10 – Sospensione

L' Istituto Scolastico ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al GDPR 679/16.

Art. 12 – Penali

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art. 13 – Risoluzione e/o Recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ogni Istituto scolastico, oltre alle cause di risoluzione previste dagli artt. 1453 e 1463 c.c., ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione o attivazione di quanto all'art. 2 del presente accordo quadro.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si impegna all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 recante gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16 – Contenzioso

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente CONTRATTO e agli affidamenti di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Velletri.

LUOGO Ariccia DATA 20/09/2018

Apposizione di firme digitali

L'avv. Federico Bergaminelli

Il Dirigente scolastico
Roberto Scialis